

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 dicembre 2016, n. 2063

Adempimenti ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali. Designazione dei Responsabili del Trattamento di dati personali in base al nuovo modello organizzativo MAIA.

Il Presidente della Giunta Regionale sulla base dell’istruttoria espletata dal Dirigente della Sezione Affari Istituzionali e Giuridici e dal Segretario Generale del Presidente della Giunta regionale, anche in qualità di Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la Trasparenza, riferisce quanto segue:

Premesso che

- Con DGR n.1518 del 31.07.2015 è, stato adottato l’Atto di Alta Organizzazione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale MAIA”.
- Con DPGR n. 304 del 10 maggio 2016 sono state adottate modifiche ed integrazioni al decreto del 31 luglio 2015, n. 443 di adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa ‘regionale’ MAIA”.
- Con DPGR n.316 del 17 maggio 2016 sono state definite le Sezioni di Dipartimento e le relative funzioni in attuazione del modello MAIA di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443.
- DGR n.2043 del 16 novembre 2015, Nomina del Responsabile della Trasparenza e Prevenzione della Corruzione in capo al Segretario Generale del Presidente (art.7. comma1. Legge n. 190/2012 e art. 43, comma 1, D.Lgs. n.33/2013);
- Con DGR n. 1176 del 29.07.2016 sono stati conferiti gli incarichi di Direzione di Sezione in attuazione del DPGR n.443 del 31.07.2015;

Rilevato che

- Il D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” disciplina il trattamento dei dati personali da parte dei soggetti pubblici per lo svolgimento delle funzioni istituzionali;
- Con deliberazione n. 243 del 15 maggio 2014 il Garante per la protezione dei dati personali ha definito le Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati” (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2014);
- Nelle more che diventino definitivamente applicabili il Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali e della Direttiva che regola i trattamenti di dati personali nei settori di prevenzione, contrasto e repressione dei crimini pubblicati il 4 maggio 2016 sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUUE).

Considerato che

- L’art. 2 del Codice sulla privacy recita che “il trattamento è disciplinato assicurato un elevato livello di tutela dei diritti e delle libertà ... nel rispetto dei principi di semplificazione”.
- Quando il trattamento dei dati è effettuato da una pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 28 del Codice sulla privacy, titolare del trattamento è l’entità nel suo complesso, ossia la Regione Puglia.
- nella Regione Puglia in base ai poteri assegnati agli organi statuari il “Titolare del trattamento” è la Giunta regionale laddove alla stessa competano le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.
- Il Titolo IV del succitato D.lgs. n. 196/2003 prevede (articoli 29 e 30) altresì la facoltà per il Titolare di designare i Responsabili e gli Incaricati del trattamento ai quali sono attribuiti funzioni, compiti, poteri e responsabilità differenti.
- Il Responsabile, preposto al trattamento di dati personali, deve essere individuato tra soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza e, dunque, egli deve essere in grado di agire con sufficiente autonomia gestionale, pur nell’ambito degli incarichi e delle competenze assegnatigli

dal Titolare e nel rispetto delle prescrizioni impartite dallo stesso.

Tenuto conto

- del modello organizzativo c.d. MAIA adottato dall'Amministrazione regionale;
- della complessità e della molteplicità delle funzioni istituzionali dell'Amministrazione regionale, in cui le scelte di gestione finanziaria, tecnica e amministrativa rientrano tra le specifiche competenze dei direttori di Dipartimento e dei Dirigenti di Sezione e di Servizio, chiamati a dare attuazione alla programmazione dell'organo politico ed a perseguire gli obiettivi ivi prefissati.
- Il nuovo assetto organizzativo delle strutture della Giunta regionale, adottato in attuazione della DGR n.1518 del 31.07.2015 e s.m.e i., rende necessario provvedere, nell'esercizio dei poteri del Titolare del trattamento, alla designazione dei Responsabili del trattamento di dati personali per le strutture regionali della Giunta regionale demandando al Consiglio regionale l'adozione di un proprio atto di organizzazione. Tanto in considerazione della Titolarità del trattamento spettante all'organo consigliare per tutti quei dati sui quali, in base allo Statuto, competano al Consiglio regionale le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.

In particolare si propone di designare come Responsabili del trattamento dei dati personali di rispettiva competenza i soggetti di seguito indicati:

- il Capo di Gabinetto
- il Segretario generale del Presidente
- Il Segretario generale della Giunta regionale
- il Coordinatore dell'Avvocatura regionale
- i Direttori di Dipartimento
- i Dirigenti di Sezione
- i Dirigenti di Servizio

Una volta individuati i Responsabili la normativa prevede anche che questi siano informati dei propri compiti; a tal fine, analogamente a quanto fatto da altre Regioni, si è elaborato un documento di cui all'allegato A della presente deliberazione che ha complessivamente individuato tali compiti.

L'individuazione dei compiti affidati ai Responsabili, come sopra designati, è stata pertanto specificata nell'allegato A) intitolato "Compiti del Responsabile del Trattamento di dati personali", costituente parte integrante del presente provvedimento.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D. LGS N.118/2011 E S. M. I.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. k) della L.R. 7/97.

Il relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale,

LA GIUNTA REGIONALE

- Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente della Sezione Affari istituzionali e giuridici e dal Segretario generale della Presidenza G.r.;


- A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA:

- di prendere atto di quanto riportato in narrativa che qui si intende integralmente riportato;
- di designare, per le ragioni espresse in premessa, quali Responsabili del Trattamento ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 196/2003, per i trattamenti di dati personali di competenza degli uffici ricoperti:
 - il Capo di Gabinetto
 - il Segretario Generale del Presidente
 - Il Segretario generale della Giunta regionale
 - il Coordinatore dell'Avvocatura regionale
 - i Direttori di Dipartimento
 - i Dirigenti di Sezione
 - i Dirigenti di Servizio
- di approvare, per le ragioni espresse in premessa, l'allegato A) quale parte integrante della presente deliberazione recante il documento "Compiti del Responsabile del trattamento di dati personali"; di disporre la notificazione del presente provvedimento a cura della Sezione Personale e Organizzazione ai Responsabili, ivi designati per tutti gli oneri e adempimenti di competenza;
- di disporre per il futuro che la Sezione Personale e Organizzazione all'atto della nomina, o immissione in servizio, dei Direttori, dei dirigenti o di altri soggetti ad essi equiparati, provveda contestualmente alla notificazione del ridetto provvedimento perche siano contestualmente individuati come Responsabili del trattamento;
- Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale e sul sito della Regione Puglia;

Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano



**REGIONE
PUGLIA**

REGIONE PUGLIA

Il presente allegato e' composto
da n°9..... pagine.

Allegato A

Compiti del Responsabile del Trattamento

A handwritten signature or mark, possibly a stylized 'S' or 'L', located in the lower right corner of the page.

1. Premessa

Le strutture regionali possono trattare i dati personali "comuni" solo per svolgere le rispettive funzioni istituzionali (art. 18, comma 2, del D.Lgs. 196/2003).

Norme più stringenti, di seguito esaminate, disciplinano la comunicazione e la diffusione dei "dati comuni" (art. 19, comma 2 e 3 del D.Lgs. 196/2003)

Ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 196/2003 si intende per:

- a) "trattamento", qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati;
- b) "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;
- c) "dati sensibili", i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni ed organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;
- d) "dati giudiziari", i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale.
- e) "dati comuni", i dati personali che, per esclusione, non appartengono alle predette categorie dei dati sensibili o giudiziari.

Il trattamento dei dati sensibili o giudiziari, nondimeno, è consentito solo se è autorizzato da un'espressa disposizione di legge o di regolamento (nazionali o regionali) che specifichi i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili sui dati medesimi e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite (artt. 20 e 21 del D.Lgs. 196/2003).

Quando il trattamento è direttamente disciplinato dalla normativa di settore, devono essere scrupolosamente osservati presupposti, limiti e modalità di trattamento, rinvenibili direttamente o desumibili dalla stessa, che rilevino ai fini del trattamento dei dati personali (art. 18, comma 3, del D.Lgs. 196/2003).

Il Responsabile del trattamento deve garantire la qualità dei dati, le corrette modalità di raccolta, conservazione e trattamento degli stessi, anche da parte del personale della propria struttura, secondo quanto disposto dal Codice Privacy, dai Provvedimenti del Garante e dal presente documento e vigilare sul rispetto delle istruzioni impartite.

Le strutture regionali devono astenersi dal richiedere il consenso o un'autorizzazione al trattamento dei dati personali da parte degli Interessati (art. 18, comma 4, del D.Lgs. 196/2003)¹.

Il consenso è, infatti, richiesto solo da parte dei soggetti privati e degli enti pubblici economici, nonché in ambito sanitario, dagli organismi sanitari pubblici ed esercenti le professioni sanitarie (artt. 18, comma 4, 23, 76 e ss. del D.Lgs. 196/2003).

2. Organizzazione.

¹ Una parziale deroga alla regola predetta è, nondimeno, accettata in materia di immagini e filmati per i quali si preveda la diffusione, in particolare nel caso di dati personali di minori.

Il Responsabile del trattamento nomina, per iscritto, i propri collaboratori, interni ed esterni, Incaricati del trattamento (art. 30 del D.Lgs. 196/2003), individuando l'ambito del trattamento consentito ad ognuno, in base alle mansioni svolte, e impartendo istruzioni scritte per garantire che ciascun collaboratore tratti dati personali strettamente indispensabili per lo svolgimento dell'attività svolta, nel pieno rispetto del Codice Privacy, delle presenti istruzioni e di quanto egli stesso ritenga necessario in base alla tipologia dei trattamenti dei dati effettuati dalla propria struttura.

In tutti i casi in cui ad un soggetto esterno all'Amministrazione regionale (persona fisica o giuridica, pubblica o privata), siano affidate operazioni di trattamento che presuppongono l'esercizio di un potere decisionale accanto a quello di livello superiore del Responsabile del trattamento, quest'ultimo deve provvedere a formalizzare la designazione di un Responsabile del trattamento "esterno", impartendo le opportune e necessarie sulla modalità da osservare nel trattamento dei dati e sulle misure di sicurezza da adottare.

Si deve distinguere il Responsabile "esterno" dall'Incaricato del trattamento, che opera sotto la diretta autorità del Responsabile "interno".

Il Responsabile esterno è la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo, esterno all'Amministrazione regionale, che, previa designazione formale del Responsabile "interno" del trattamento, assume (su delega di quest'ultimo) poteri decisionali su un determinato trattamento e deve attenersi, nelle operazioni svolte, alle istruzioni ricevute.

Se al soggetto esterno è affidata l'amministrazione di sistemi informatici, esso deve essere investito dal Responsabile (interno) anche del compito di Amministrazione dei Sistemi, ai sensi del Provvedimento del Garante del 27.11.2008 sugli Amministratori di Sistema.

L' "Amministratore di Sistema": è, in ambito informatico, la figura professionale dedicata alla gestione e alla manutenzione di impianti di elaborazione con cui vengano effettuati trattamenti di dati personali, compresi i sistemi di gestione delle basi di dati, i sistemi software complessi quali i sistemi ERP (Enterprise resource planning), le reti locali e gli apparati di sicurezza, nella misura in cui tali attività di gestione e manutenzione consentano di intervenire sui dati personali.

Si ritiene altresì opportuno segnalare che siano designati, di norma, quali responsabili del trattamento di dati personali, i soggetti esterni all'amministrazione che siano tenuti, a seguito di convenzione, contratto, verbale di aggiudicazione o provvedimento di nomina, ad effettuare trattamenti di dati personali per conto del titolare.

Pertanto, qualora occorra affidare un incarico comportante anche trattamenti di dati personali, la scelta del soggetto deve essere effettuata valutando anche l'esperienza, la capacità e l'affidabilità in materia di protezione dei dati personali del soggetto cui affidare l'incarico, affinché lo stesso soggetto sia in grado di fornire idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza.

Per poter operare tale valutazione, occorre quindi specificare che l'incarico ricomprende anche la designazione a responsabile del trattamento di dati personali già nel bando di gara e nel capitolato d'appalto. Tale designazione deve essere effettuata direttamente in convenzione, nel contratto, nel verbale di aggiudicazione o nel provvedimento di nomina tramite:

- a) l'indicazione nominativa qualora al trattamento di dati personali siano preposte persone fisiche;
- b) l'individuazione della persona giuridica qualora al suddetto trattamento sia preposta una persona giuridica;
- c) l'individuazione della pubblica amministrazione o di qualsiasi altro ente qualora al trattamento siano preposti rispettivamente una pubblica amministrazione o qualsiasi altro ente;
- d) l'individuazione di una o più persone fisiche qualora, nei sopra riportati casi di cui alle lettere b) e c), il trattamento di dati personali riguardi esclusivamente un settore specifico e limitato dell'ente.

Qualora siano presenti specifiche e peculiari esigenze, tale individuazione non è effettuata e quindi i soggetti esterni non sono responsabili del trattamento di dati personali, ma titolari o contitolari dello stesso.

In tal caso, pertanto, si procede alla comunicazione dei dati personali al soggetto esterno secondo le modalità previste dal D.Lgs. n.196/2003, dandone atto in convenzione, nel contratto o nel provvedimento di nomina e, se necessario, stabilendo le modalità per la comunicazione.

Qualora i soggetti esterni siano persone fisiche ed operino sotto la diretta autorità di un responsabile "interno" del trattamento, le stesse devono essere individuate quali incaricati del trattamento.

3. Informativa.

Gli Interessati hanno il diritto di ricevere un'adeguata e preventiva Informativa circa modalità e soggetti responsabili del trattamento dei loro dati personali (art. 13 del D.Lgs. 196/2003). Tale adempimento, anche per ragioni di opportunità ed economia organizzativa, deve essere svolto nel momento in cui ciascuna struttura raccolga dati personali (con compilazione di moduli o *format on line*, etc.) e non va rinviato a tempi successivi (risulta gravoso a posteriori raggiungere ogni Interessato per notificare l'Informativa).

Il Responsabile del trattamento informa, per iscritto, l'Interessato ovvero la persona presso la quale sono raccolti i dati personali, degli elementi previsti dall'art. 13 del Codice Privacy, prima dell'inizio del trattamento.

L'interessato, o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali, sono previamente informati per iscritto circa:

- a) quali sono le finalità e quali sono le modalità del trattamento (informatizzate e/o cartacee) cui sono destinati i dati;
- b) la natura obbligatoria (in base a quale norma di legge o regolamento) o facoltativa del conferimento dei dati;
- c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
- d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l'ambito eventuale di diffusione dei dati medesimi (indicando altresì la norma di legge che autorizza la diffusione);
- e) i diritti di cui all'articolo 7;
- f) gli estremi identificativi del Titolare e del Responsabile del trattamento, indicando il recapito a cui l'interessato può rivolgersi per l'esercizio dei diritti di cui al punto precedente.

In calce all'Informativa può essere richiesta una firma all'interessato esclusivamente "per presa visione" e non come autorizzazione/consenso al trattamento (vedi sopra).

4. Videosorveglianza

Per quanto riguarda la videosorveglianza, il Responsabile del trattamento delle immagini riprese e/o registrate con le telecamere deve rispettare gli obblighi di legge previsti dallo Statuto dei Lavoratori nonché il Provvedimento Generale sulla Videosorveglianza del Garante Privacy dell'8 aprile 2010, curando altresì l'affissione degli appositi cartelli, recanti l'Informativa con l'immagine della telecamera, nonché l'aggiornamento delle informazioni in essi indicate.

Il Responsabile dell'impianto di videosorveglianza deve, altresì, designare per iscritto tutte le persone fisiche incaricate del trattamento ed i livelli di autorizzazione all'accesso alle immagini.

Qualora il Responsabile (interno) si avvalga di manutentori/società esterni, questi devono essere nominati Responsabili "esterni" del trattamento.

5. Comunicazione e diffusione dei dati. Pubblicazione di atti.

La comunicazione di dati personali da parte di una struttura regionale ad altre Pubbliche Amministrazioni (effettuata in qualunque forma, anche previa convenzione, ed in assenza di nomina del Responsabile "esterno") è ammessa quando è prevista da una norma di legge o di regolamento.

In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali e può essere iniziata se è stata data previa informazione (tramite PEC a urp@pec.gdpd.it) al Garante Privacy delle circostanze e motivazioni per cui si intende effettuare la comunicazione ad altra Pubblica Amministrazione ed il Garante Privacy non si è espresso in senso contrario entro 45 giorni dal ricevimento della predetta comunicazione (art. 19, comma 2, del D.Lgs. 196/2003).

La comunicazione di dati personali da parte di una struttura regionale a privati o a enti pubblici economici, invece (*in assenza di nomina del Responsabile "esterno"*) e la diffusione di dati personali sono ammesse unicamente quando sono previste da una norma di legge o di regolamento. (*art. 19, comma 3, del D.Lgs. 196/2003*).

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 si distinguono:

- 1) "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione.
Lo scambio di dati tra strutture afferenti alla Giunta Regionale non costituisce "comunicazione" e nemmeno lo scambio di dati tra una struttura regionale ed il Responsabile "esterno" (formalmente designato dal Responsabile "interno").
- 2) "diffusione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione.
La principale forma di "diffusione" è data dalla pubblicazione di dati personali, direttamente o contenuti in atti e documenti, nel sito web dell'Amministrazione regionale e nei siti tematici dell'Amministrazione regionale.

Per quanto riguarda la pubblicazione di atti e documenti contenenti dati personali e/o la divulgazione di dati personali attraverso i siti internet dell'Amministrazione regionale, poiché queste azioni determinano una "diffusione" di dati personali, comportando la conoscenza dei dati da parte di un numero indeterminato di cittadini, devono essere adottate opportune cautele riguardo i dati personali pubblicati.

L'interferenza nella sfera personale degli Interessati, che consegue a tale pubblicazione, è legittima solo se la predetta diffusione è prevista da una norma di legge o di regolamento (*artt. 4, comma 1, lett. m), e 19, comma 3, del D.Lgs. 196/2003*).

E' quindi fondamentale che fin dalla stesura dei provvedimenti destinati alla pubblicazione, si valuti con estrema attenzione la necessità o meno di inserire dati personali e la tipologia degli stessi.

Sul tema si possono consultare le Linee Guida (2011) del Garante Privacy in materia di trattamento di dati personali, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e di diffusione sul web di atti e documenti. Tali Linee Guida forniscono utili esemplificazioni.

Non devono essere in alcun caso diffuse *on line* o riportate negli atti pubblicati nel *web*, informazioni idonee a rivelare lo stato di salute degli interessati (*artt. 22, comma 8, e 68, comma 3, del D.Lgs. 196/2003*).

Si pensi, in tale ultimo caso, all'indicazione:

- dei titoli dell'erogazione dei benefici (es. attribuzione di borse di studio a "soggetto portatore di handicap", o riconoscimento di buono sociale a favore di "anziano non autosufficiente" o con l'indicazione, insieme al dato anagrafico, delle specifiche patologie sofferte dal beneficiario);
- dei criteri di attribuzione (es. punteggi attribuiti con l'indicazione degli "indici di autosufficienza nelle attività della vita quotidiana");
- della destinazione dei contributi erogati (es. contributo per "ricovero in struttura sanitaria oncologica").

6. Diritto d'accesso e altri diritti dell'interessato

Gli Interessati hanno diritto di accedere ai propri dati (*art. 7 e ss del D.Lgs. 196/2003*).

Il Responsabile deve fornire il riscontro all'Interessato "senza ritardo" e comunque entro il termine di 15 giorni, il termine può essere prorogato a 30 giorni se la ricerca è complessa.

In base all'art. 7, D.Lgs. 196/2003.

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
 - a) dell'origine dei dati personali;
 - b) delle finalità e modalità del trattamento;

- c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
- e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. (19)
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
- a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
- b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
- a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.



7. Sicurezza informatica

I dati personali, siano essi trattati in formato digitale oppure in formato cartaceo, devono essere custoditi con cura al fine di preservarne le caratteristiche di integrità, disponibilità e confidenzialità.

Il D.lgs. 196/2003, agli artt. da 33 a 36, nonché l'Allegato B del D.Lgs. 196/2003, indicano, nel quadro dei più generali obblighi di sicurezza di cui all'art. 31, le misure minime di sicurezza da adottare nel trattamento dei dati personali.

In ragione del fatto che i trattamenti possono essere effettuati con o senza l'ausilio di strumenti elettronici, le misure di sicurezza da adottare devono essere differenti ed adeguate alle diverse situazioni ed alla natura dei dati trattati, come più ampiamente descritto di seguito.

Rientra, in ogni caso, nei compiti del Responsabile l'adozione di ulteriori e più adeguate misure di sicurezza, ritenute necessarie per la particolare tipologia dei dati trattati e della modalità del trattamento.

Nel caso di trattamenti di dati personali effettuati con strumenti elettronici, il Responsabile del trattamento dovrà adottare le misure minime indicate dalla lettera a) alla lettera h) di cui all'art. 34 D.Lgs. 196/2003 (meglio specificate nell'Allegato B al predetto decreto legislativo), per quanto di propria competenza, delle quali di seguito si fornisce una sintetica esplicitazione:

- a) il trattamento di dati personali con strumenti elettronici è consentito solo agli "Incaricati", dotati di credenziali di autenticazione univoche. Il Responsabile deve istruire gli Incaricati sulla necessaria cautela da adottare per assicurare la segretezza e la custodia delle credenziali. Le predette credenziali di autenticazione non possono essere assegnate ad altri Incaricati, neppure in tempi diversi. (Art. 34, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 196/2003).

Le credenziali di autenticazione più diffuse sono la coppia: "nome utente" e "password".

- b) nel caso di mancato utilizzo delle credenziali per un periodo superiore a tre mesi e/o di perdita, da parte di un Incaricato, della qualità che consente l'accesso ai dati, il Responsabile deve richiedere la disattivazione delle credenziali del predetto Incaricato. Tale regola opera esclusivamente per le credenziali di autenticazione per le applicazioni in uso alle singole strutture e non per le credenziali di attestazione al dominio.

L'attestazione al dominio si ha all'avvio del sistema con la digitazione delle credenziali di autenticazione e consente di fruire delle funzionalità disponibili in dominio (Internet, posta elettronica, ecc.).

Il Responsabile deve individuare delle modalità organizzative per consentire, in caso di prolungata assenza o impedimento dell'Incaricato, la disponibilità dei dati e degli strumenti elettronici ad esso assegnati, mediante la nomina (per iscritto) di un "custode delle password" a livello di struttura ovvero promuovendo l'individuazione, direttamente da parte del lavoratore interessato dall'assenza, di un "delegato fiduciario" che acceda a tutte le risorse necessarie in sua assenza. (Art. 34, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 196/2003).

Il "custode delle password" e/o il "delegato fiduciario" sono figure particolarmente funzionali laddove le credenziali di autenticazione, diverse da quelle di dominio, riguardino l'accesso a "Banche dati" o ad applicativi per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e la cui mancata fruizione, dovuta all'assenza dell'Incaricato, comporti un rallentamento non ammissibile per l'attività amministrativa.

L'accesso, reso necessario in caso di assenza dell'Incaricato impone al Responsabile di informare tempestivamente lo stesso Incaricato dell'intervento effettuato, avvalendosi delle credenziali depositate presso il "custode delle password" o presso il "delegato fiduciario".



- c) Il Responsabile, prima dell'inizio del trattamento con l'utilizzo di applicativi, individua l'ambito del trattamento consentito ai singoli Incaricati e richiede per l'incaricato l'attribuzione del "profilo di autorizzazione" adeguato all'ambito di trattamento consentito al medesimo.
Il Responsabile deve inoltre verificare periodicamente, con cadenza almeno annuale, la sussistenza delle condizioni per la conservazione del profilo di autorizzazione assegnato all'Incaricato. Il Responsabile, definite o modificate le facoltà operative attribuite allo stesso, deve dare comunicazione tempestiva per l'adeguamento del profilo (privilegi di accesso). (Art. 34, comma 1, lett. c) e lett. d) del D.Lgs. 196/2003)

I "profili di autorizzazione" sono l'insieme delle facoltà operative/operazioni, tecnicamente consentite dal sistema informatico/applicativo all'Incaricato, in relazione all'ambito di trattamento consentito al medesimo.

- d) con riguardo alla protezione degli strumenti elettronici e dei dati rispetto a trattamenti illeciti di dati, ad accessi non consentiti e a determinati programmi informatici, il Responsabile deve vietare all'Incaricato di comunicare ad altri le proprie credenziali nonché di usare le credenziali di altri Incaricati, salvo quanto disposto alla precedente lett. b).
Il Responsabile deve garantire la costante attivazione del software antivirus dando disposizioni agli Incaricati di segnalare prontamente ogni eventuale malfunzionamento o anomalia di funzionamento della postazione di lavoro.
Il Responsabile deve, altresì, ricordare ai lavoratori che non è consentita:
1) l'installazione di qualsiasi *software* che non sia debitamente autorizzato (*potendo l'installazione di un software alterare – indipendentemente dalla volontà dell'utilizzatore – la funzionalità delle postazioni di lavoro, sia sotto il profilo dell'integrità, disponibilità e riservatezza dei dati sia del collegamento in rete*);
3) la creazione e l'utilizzazione di "cartelle condivise", che contengano dati personali, senza l'impostazione nominativa della condivisione e senza l'eliminazione della voce "everyone" dalle "autorizzazioni condivisione" (*diversamente l'accesso alla cartella sarebbe incontrollato*).
(Art. 34, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 196/2003).
- e) limitatamente all'adozione di procedure per la custodia di copie di sicurezza ed il ripristino della disponibilità dei dati, il Responsabile deve dare disposizioni affinché gli Incaricati effettuino periodici backup dei dati non replicati in altre aree (ad es. dati che risiedono unicamente su una postazione di lavoro, c.d. "in locale"), con cadenza almeno settimanale se trattasi di dati sensibili e giudiziari. Eventuali copie-immagine atte al ripristino del sistema devono essere custodite accuratamente.
(Art. 34, comma 1, lett. f) del D.Lgs. 196/2003).
- f) Nel caso di dati personali sensibili e giudiziari memorizzati "localmente" sulle stazioni di lavoro (desktop, PC portatili, palmari, etc.) situate presso la propria struttura, il Responsabile ha facoltà, a propria discrezione, di adottare - con proprio decreto - un "Documento sulla Sicurezza" che descriva le misure minime indicate all'art. 34 D.Lgs. 196/20032.
- g) per determinati trattamenti, relativi a dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale (ad es. banche dati sanitarie), è necessario adottare tecniche di cifratura dei dati o codificazione degli interessati o delle informazioni.
Il Responsabile, nel caso di specie, deve assicurarsi che i software utilizzati siano dotati di cifratura e di autenticazione forte (ad es. smart card).
(Art. 34, comma 1, lett. h) del D.Lgs. 196/2003).

² L'obbligo di cui all' art. 34, comma 1, lett. g, del D.Lgs. 196/2003 della "tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza" è venuto meno con l'art. 45, comma 1, lett. c), del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35.

8. Ulteriori compiti dei Responsabili

Costituiscono ulteriori compiti del responsabile:

- 1) disporre l'adozione dei provvedimenti imposti dal Garante quale misura conseguente all'accoglimento delle richieste degli interessati, dandone comunicazione alla Presidenza della G.r.;
- 2) predisporre la documentazione e gli atti necessari per il Garante nei casi e nei modi previsti dalla normativa, dandone comunicazione alla Presidenza della G.r.;
- 3) individuare, negli atti di costituzione di gruppi di lavoro comportanti il trattamento di dati personali, i soggetti che effettuano tali trattamenti quali incaricati, specificando, nello stesso atto di costituzione, anche le relative istruzioni;

